REGOLAMENTO (CEE) N. 602/70 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1970

che diminuisce l'importo detratto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1661/69 dall'integrazione per i semi oleosi triturati in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica congiunturale da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1661/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore dei grassi a seguito della svalutazione del franco francese (2), l'integrazione alla trasformazione dei semi oleosi di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE versata dalla Francia, salvo quella versata per i semi trasformati in un altro Stato membro, è diminuita di 11,66 FF per 100 kg ;

considerando che gli operatori che, senza aver domandato la fissazione anticipata dell'integrazione, avevano concluso prima della svalutazione del franco francese dei contratti di vendita di semi di colza e di ravizzone o dei prodotti ricavati da tali semi il cui prezzo era espresso in franchi francesi, non hanno potuto beneficiare dell'aumento, dopo la svalutazione, dei prezzi dei prodotti ricavati dalla trasformazione ; che, di conseguenza, la diminuzione dell'integrazione che supera largamente l'incidenza della svalutazione sull'integrazione, ha creato difficoltà per questi operatori ;

considerando che per ovviare a tali difficoltà è opportuno ridurre per detti contratti l'importo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1661/69 al livello corrispondente all'incidenza della svalutazione sull'integrazione ;

considerando che, per i contratti di vendita di olio o di panelli, è impossibile verificare per ciascuno di essi l'importo dell'integrazione applicabile per i semi utilizzati per la fabbricazione degli oli o dei panelli ; che per la determinazione dell'incidenza della svalutazione è pertanto opportuno prendere in considerazione un'integrazione forfettaria basata sulle integrazioni applicabili durante un periodo presunto di triturazione dei semi in causa ; che per questi contratti è ugualmente impossibile verificare la resa effettiva dei semi utilizzati per la fabbricazione di tali prodotti ; che è pertanto opportuno prendere in considerazione una resa forfettaria dei semi ;

considerando che, per assicurare la corretta applicazione del regime di cui sopra, è opportuno precisare il metodo di determinazione delle quantità di olio e di panelli che beneficiano di tale regime ;

considerando che è tuttavia opportuno non far beneficiare della diminuzione dell'importo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1661/69 le quantità di semi, oli o panelli fornite in seguito all'utilizzazione di una opzione che figurava nel contratto, e che prevedeva l'aumento della quantità da fornire, qualora tale facoltà di opzione sia stata utilizzata dopo l'11 agosto 1969 ; che in effetti, in tal caso, la facoltà di opzione è stata utilizzata in piena conoscenza dei rischi assunti ;

considerando che il regolamento n. 116/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, relativo all'integrazione per i semi oleosi (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 887/68 (4), prevede i principi per la concessione dell'integrazione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1661/69 è diminuito di un importo uguale al suddetto importo diminuito d'una somma uguale all'11,11 % dell'integrazione applicabile ai semi in questione.

Tale diminuzione si applica soltanto ai semi che sono stati oggetto di un contratto di vendita concluso prima dell'11 agosto 1969 ad un prezzo fisso espresso in franchi francesi, sempreché :

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 2.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2198/67.
(4) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 6.

a) il contratto di vendita sia stato registrato presso le autorità francesi prima delle ore 12 del 18 agosto 1969 e non sia stata prevista una clausola di revisione del prezzo,

b) l'importo dell'integrazione per i semi oggetto del contratto non sia stato fissato in anticipo prima dell'11 agosto 1969 ;

c) i semi forniti in base al contratto non siano stati sottoposti prima di quest'ultima data al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento n. 116/67/CEE.

Articolo 2

Nel caso di contratti di vendita conclusi dal trituratore per olio o panelli di colza e di ravizzone, l'importo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1661/69, dedotto dall'integrazione per i semi necessari per la fabbricazione, dopo l'11 agosto 1969, dell'olio o dei panelli forniti in base ai contratti è diminuito di :

— 3,93 FF per 100 kg di semi contenenti il 10 % di umidità e il 2 % d'impurità, quando si tratta di contratti di vendita per olio,

— 1,69 FF per 100 kg di semi contenenti il 10 % di umidità e il 2 % d'impurità, quando si tratta di contratti di vendita per panelli.

Tale diminuzione si applica soltanto ai contratti di vendita per olio o panelli conclusi prima dell'11 agosto 1969 ad un prezzo fisso espresso in franchi francesi, sempreché detti contratti siano stati registrati presso le autorità francesi prima delle ore 12 del 18 agosto 1969 e non sia stata prevista una clausola di revisione del prezzo.

Articolo 3

Per il calcolo della quantità di semi necessaria per la produzione dell'olio e dei panelli di cui all'articolo 2,

1. è presa in considerazione una resa di 41 kg di greggio o 38,95 di raffinato e di 53,5 kg di panelli per 100 kg di semi ;

2. le quantità globali di olio o di panelli indicate nei contratti conclusi da ciascun trituratore sono diminuite rispettivamente

   a) delle quantità di olio e di panelli che si trovavano in giacenza presso il trituratore in data 11 agosto 1969,

   b) delle quantità di olio e di panelli contenute nei semi che in data 11 agosto 1969 erano sottoposti presso il trituratore al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento n. 116/67/CEE,

   c) delle quantità di olio e di panelli contenute nei semi che prima dell'11 agosto 1969 non erano stati sottoposti al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento n. 116/67/CEE e per i quali il trituratore aveva chiesto la fissazione in anticipo dell'integrazione prima di tale data,

   d) delle quantità di olio e di panelli contenute nei semi importati o nei semi comunitari per i quali il trituratore non aveva diritto all'integrazione, che si trovavano in giacenza presso il trituratore in data 11 agosto 1969 e che a tale data non erano sottoposti al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento n. 116/67/CEE.

Articolo 4

Gli articoli 1 e 2 non si applicano alle quantità di prodotti che formano oggetto di un'opzione che preveda l'aumento della quantità da fornire e figuri in un contratto che soddisfi le condizioni di cui ai suddetti articoli qualora tale opzione sia stata utilizzata dopo l'11 agosto 1969.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno seguente la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

I suoi effetti decorrono dall'11 agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY